PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN FAVORE DELL'ALBANIA

Art. 7

Copertura finanziaria

Al maggior onere di lire 65 miliardi, quale concorso nella complessiva spesa di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalita' previste dal medesimo articolo. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a lire 23 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

Versione in vigore dal 24 giugno 1997, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania
Estremi	Decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-italiana-alle-iniziative-internazionali-in-favore-dell/art-7-copertura-finanziaria/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it